

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

XII LEGISLATURA

XXXXXXXXXX

SEDUTA DEL 16.12.2025

Presidenza del Presidente: SOSPIRI

Consigliere Segretario: DE RENZIS

Consiglieri	A.	Consiglieri	A.	Consiglieri	A.
ALESSANDRINI Erika		GATTI Paolo	X	PEPE Dino	
BLASIOLI Antonio		LA PORTA Antonietta		PIETRUCCI Pierpaolo	X
CAMPITELLI Nicola		LUGINI Gianpaolo		PROSPERO Francesco	
CAVALLARI Giovanni		MANNETTI Carla		ROSSI Maria Assunta	
D'ADDAZIO Leonardo		MARIANI Sandro	X	ROSSI Marilena	
D'AMARIO Daniele		MARINUCCI Luciano		SCOCCIA Marianna	
D'AMICO Luciano	X	MARSILIO Marco		SOSPIRI Lorenzo	
DE RENZIS Luca		MENNA Vincenzo		TAGLIERI SCLOCCHI Francesco	
DI MARCO Antonio	X	MONACO Alessio	X	VERRECCHIA Massimo	
DI MATTEO Emiliano		PAOLUCCI Silvio			
D'INCECCO Vincenzo	X	PAVONE Enio			

VERBALE N. 32/6

OGGETTO: Risoluzione: Revisione della disciplina sull'origine doganale dei prodotti agricoli e alimentari.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la proposta di risoluzione a firma dei consiglieri Sospiri, Verrecchia, Pavone, Monaco, Cavallari, D'Incecco, Menna, Marilena Rossi, Maria Assunta Rossi, Lugini, Scoccia, Paolucci, Pepe, Blasioli, Taglieri, Alessandrini, Mariani e Pietrucci;

All'unanimità dei presenti

L'APPROVA

nel testo che di seguito si trascrive:

«IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTI gli articoli 59-63 del regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione;

VISTO, in particolare, l'articolo 60, paragrafo 1 del regolamento citato, secondo cui le merci interamente ottenute in un unico Paese o territorio sono considerate originarie di tale

Paese o territorio;

VISTO, altresì, l'articolo 60, paragrafo 2, ai sensi del quale le merci alla cui produzione contribuiscono due o più Paesi o territori sono considerate originarie del Paese o territorio in cui hanno subito l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione;

VISTI gli articoli 31-36 e l'allegato 22-01 del regolamento delegato (UE) n. 2446/2015;

CONSIDERATO che il criterio dell'origine non preferenziale di cui al menzionato articolo 60 consente di stabilire la nazionalità "economica" delle merci scambiate nel commercio ed è utilizzato per garantire l'applicazione uniforme della tariffa doganale comune nonché di tutti gli altri provvedimenti adottati, per l'importazione o l'esportazione delle merci, dall'Unione o dagli Stati membri;

PRESO ATTO che ad oggi non risultano state elaborate regole specifiche e univoche per la determinazione dell'origine doganale dei prodotti agricoli e alimentari salva la distinzione rispetto al luogo di provenienza, inteso, ai sensi dell'articolo 2, par. 2, lett. g) del regolamento (UE) n. 1169/2011, come quello da cui proviene l'alimento;

VALUTATO che le regole che conferiscono l'origine in base all'ultimo Paese di produzione contribuiscono, con riguardo ai prodotti agroalimentari, a generare disorientamento nel consumatore rispetto alla individuazione del luogo di origine, come nell'esempio conosciuto dell'importazione di triplo concentrato di pomodoro rispetto al doppio avente come unica finalità quella di ottenere il marchio made in Italy sui prodotti di provenienza non nazionale acquisiti a basso costo;

RICONOSCIUTO che coesistono tre tipologie di criteri - il cambiamento della voce tariffaria; il criterio della trasformazione specifica; il criterio del valore aggiunto - ma nessuno di detti criteri consente di integrare gli estremi della fattispecie "della lavorazione economicamente giustificata" ai fini della individuazione di un prodotto nuovo;

RICONOSCIUTO che la disciplina doganale di cui trattasi non concerne il contenuto dell'informazione destinata ai consumatori mediante l'etichettatura, limitandosi a consentire l'identificazione e la classificazione delle merci nei rapporti internazionali in forza di un unico codice numerico universalmente comprensibile;

PRESO ATTO che la giurisprudenza nazionale ed europea riconosce nella disciplina dell'origine doganale una norma di natura fiscale che non permette, tuttavia, di fornire ai consumatori informazioni trasparenti per una corretta individuazione della provenienza geografica;

PRESO ATTO, altresì, dei rischi economici e reputazionali derivanti dalla commercializzazione di alimenti etichettati come made in Italy, realizzati con ingredienti provenienti da altri Paesi ma che in Italia hanno subito soltanto l'ultima trasformazione sostanziale o economicamente giustificata;

PRESO ATTO che, sebbene, ai sensi delle norme doganali, le operazioni minime o non economicamente giustificate non hanno alcuna rilevanza ai fini dell'attribuzione dell'origine, nondimeno tali norme risultano inadeguate ed insufficienti ad evitare i casi di falsa evocazione dell'origine dei prodotti che costituiscono il patrimonio agroalimentare italiano;

VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento per il funzionamento del Consiglio regionale,

Per le motivazioni riportate in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate,

IMPEGNA

il Presidente della Regione affinché:

- *promuova tutte le azioni necessarie presso le competenti sedi istituzionali eurounitarie, anche tramite il Comitato europeo delle Regioni, affinché sia avviata la procedura di modifica della disciplina sull'origine del codice doganale e, in particolare, attraverso la revisione dell'articolo 60 del regolamento (UE) n. 952/2013, finalizzata all'esclusione dei prodotti agricoli e alimentari dall'ambito di applicazione della stessa e conseguentemente al fine di prevedere quale esclusivo criterio di individuazione dell'origine dei prodotti in parola l'indicazione del luogo di provenienza di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011 per garantire la trasparenza e la corretta informazione ai consumatori;*
- *intraprenda le opportune interlocuzioni con i parlamentari europei eletti nella circoscrizione di pertinenza della Regione affinché gli stessi siano resi edotti dell'iniziativa di cui alla presente deliberazione sensibilizzandoli circa l'importanza della modifica della disciplina sull'origine doganale nel senso sopra riportato;*
- *si attivi nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome con il medesimo obiettivo di cui ai precedenti punti».*

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

IL PRESIDENTE